

# Detrazione 55%, da Enea chiarimenti su lavori a cavallo tra 2010 e 2011

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2011 11:01

L'attestazione di proseguimento dei lavori può essere sostituita dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate



Per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici non ultimati entro l'anno di inizio, la relativa attestazione di proseguimento dei lavori oltre il periodo di imposta può essere sostituita dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, da inviare entro il 31 marzo 2011.

Lo ha chiarito l'Enea con una modifica alla FAQ 43, riguardante gli interventi effettuati a cavallo di due anni e la normativa da seguire per usufruire della detrazione Irpef del 55% sulle spese sostenute.

## La rateazione per i lavori a cavallo tra 2010 e 2011

Ricordiamo che con l'aggiornamento della FAQ 65 Enea ha fornito un chiarimento sulla rateazione da applicare per gli interventi effettuati a cavallo fra il 2010 e il 2011, spiegando che "tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011. Le fatture che viceversa saranno

pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012". La legge di stabilità 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha infatti prorogato al 31 dicembre 2011 la detrazione fiscale del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo una ripartizione del bonus in 10 quote annuali di pari importo, anziché in 5 come previsto fino al 2010. Restano invece invariati i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.

## La FAQ 43

Di seguito riportiamo l'aggiornamento della FAQ 43 all'interno del sito Enea <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>:

**43. D** - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto all'avvio dei lavori. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?

**R** - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:

- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);

- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): **si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all'AdE di cui alla faq 52, quando necessaria;**

- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.

Leggi anche: "Detrazione 55%, quale rateazione per i lavori a cavallo tra 2010 e 2011?"

## Articoli correlati:

27/01/2011 - Corso per installatori di impianti fotovoltaici

24/01/2011 - Detrazione del 55% per i trattamenti d'acqua?

24/01/2011 - Due nuovi spessori per il pannello monolitico Laripan

21/01/2011 - RISCHIO SISMICO, PROGETTO ENEA PER MONITORAGGIO A S. GIULIANO DI PUGLIA

19/01/2011 - Detrazione 55%, no di Adiconsum a nuova tassa su bollette gas

05/01/2011 - Detrazioni 36% e 55% anche per Piano Casa: chiarimenti dalle Entrate